

Publicato il 11/05/2018

N. 05253/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05542/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5542 del 2007, proposto da:

Giribon Riccardo, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Simone Nocentini e Stefano Franchi, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. 333-D/0166266-339 del 27 marzo 2007, con la quale l'amministrazione resistente ha comunicato al ricorrente che il decreto datato 4 gennaio 1999, concernente la collocazione in posizione di aspettativa speciale, in attesa di passaggio ad altra amministrazione, acquistava efficacia dal giorno 25 gennaio 2007;

e per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi liquidate le somme a titolo di aspettativa dal giorno 4 gennaio 1999 sino al 25 gennaio 2007;

nonché, con motivi aggiunti, per l'annullamento del provvedimento, con pari protocollo e data, con il quale è stata revocata, in data 8 luglio 1999, la

posizione di aspettativa speciale nei confronti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, già agente della Polizia di Stato, in data 17 novembre 1998 veniva giudicato dalla Commissione Medica Ospedaliera Sezione di Livorno “non idoneo in modo permanente al servizio. Si idoneo al servizio in altre amministrazioni statali o nell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno che non comportino comunque l’uso delle armi”.

In data 10 dicembre 1998, il signor Giribon ha presentato, al Ministero dell’Interno, una istanza, ai sensi del d.P.R. n. 339/1982, per essere trasferito ad altre Pubbliche Amministrazioni, puntualmente indicate nella domanda.

L’amministrazione dell’Interno, in attesa del riscontro della richiesta del ricorrente da parte delle amministrazioni da questi indicate, ha collocato il predetto, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 339/1982, in aspettativa, attribuendogli il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

In data 14 luglio 1999 il Ministero dell’Interno ha comunicato al ricorrente che il procedimento amministrativo, avviato in base al citato D.P.R. n. 339/1982, doveva ritenersi concluso perché tutte le Amministrazioni interpellate avevano risposto negativamente al transito del predetto nei rispettivi ruoli, pertanto la p.a. disponeva la revoca dell’aspettativa retribuita e riattivava la procedura di dispensa dal servizio per inabilità fisica, disposta, poi, in data 22 luglio 1999.

Avverso tutte le negative determinazioni di transito nelle altre amministrazioni dello Stato, l'attuale ricorrente ha reagito con ricorso giurisdizionale.

Con la Sentenza n. 1634 del 25 gennaio 2007(non impugnata), il Tar Lazio-Roma ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati.

Con Decreto datato 4 gennaio 1999, comunicato il 27 marzo 2007, il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Sov.ti, Ass.ti e Agenti, ha statuito che il collocamento del ricorrente in posizione di aspettativa speciale riacquistava efficacia a decorrere dalla data del 25 gennaio 2007 (ossia dalla data della sentenza n. 1634/2007), in attesa della definizione della procedura di passaggio in una delle Amministrazioni dello Stato adite.

Conseguentemente la procedura afferente al passaggio del ricorrente in altre amministrazioni veniva riattivata.

Il ricorrente, quindi, chiedeva la liquidazione delle somme dovute a titolo di aspettativa speciale dal 4 gennaio 1999 sino al 25 gennaio 2007, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.

L'attuale ricorrente proponeva, inoltre, motivi aggiunti al ricorso principale per l'annullamento del Decreto n. 333/-D/0166266-339 con il quale la p.a. ha annullato il provvedimento di revoca nella posizione di aspettativa speciale prevista dall'art. 8 del DPR n. 339/1982, adottato in data 8 luglio 1999, per la parte in cui è stata riattivata l'efficacia, a tutti gli effetti, del provvedimento n. 333-D/3459-339 datato 4 gennaio 1999 in cui il ricorrente veniva collocato in aspettativa speciale con decorrenza, però, dal 25 gennaio 2007 fino alla data di definizione della procedura di transito in altra Amministrazione.

Alla udienza di smaltimento del giorno 22 dicembre 2017 il Collegio, con ordinanza n. 1606/18, ha chiesto documentati chiarimenti in merito alla presente vicenda.

La p.a. non ha inteso riscontrare la richiesta.

Alla udienza del giorno 4 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Premette il Collegio che il comportamento omissivo assunto dalla p.a. va valutato nei termini indicati dall'art. 64, comma 4, cpa.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il ricorrente contesta il provvedimento con il quale l'amministrazione ha riattivato la sua posizione di aspettativa a far data dal 25 gennaio 2007, ossia dalla data di emanazione della Sentenza con il quale questo Tribunale ha annullato le determinazioni delle amministrazioni di non consentire il transito del predetto nei rispettivi ruoli.

Invero, è principio generale quello per cui la decisione giudiziaria retroagisce al momento della proposizione della domanda per cui è causa.

Conseguentemente, l'annullamento intervenuto ha comportato il ripristino della originaria situazione giuridica del ricorrente, per cui le somme asseritamente non corrisposte nel periodo 8 luglio 1999/25 gennaio 2007 gli devono essere liquidate, con eventuale detrazione di quanto già pagato.

Alla somma così individuata vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati per quanto di ragione.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che a mente del D.M. n. 55 del 2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carminc Volpc, Prcsidntc

Francesca Petrucciani, Consiglierc

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE

Carminc Volpc

IL SEGRETARIO